

Nel commercio la malattia taglia gli stipendi

Il nuovo contratto collettivo nazionale di commercio e terziario, che è stato firmato il 26 febbraio scorso, interviene sul trattamento economico di malattia per contrastare gli abusi.
» pagina 31

Lavoro. Nel contratto del commercio ridotta la retribuzione a partire dalla terza assenza con prognosi fino a 11 giorni

Malattia taglia-stipendi nei servizi

Gli accordi di secondo livello definiranno le voci collegate alla produttività

A FAVORE DEL DIPENDENTE

La mancata adesione alla cassa sanitaria integrativa obbliga il datore a prevedere un trattamento equivalente

**Nevio Bianchi
Giuseppe Maccarone**

Il terziario vara un contratto collettivo nazionale di lavoro in linea con i tempi. Il protocollo di intesa firmato il 26 febbraio scorso interviene su molti aspetti del precedente contratto. Nell'intesa le parti, per prevenire abusi, modificano in parte il trattamento economico di malattia, spaziano dalla contrattazione di secondo livello al welfare contrattuale, adeguano le retribuzioni, introducono un nuovo elemento retributivo. Dunque, un restyling accurato per il Ccnl del settore terziario i cui contraenti non si lasciano sfuggire di mano l'opportunità di recepire le novità introdotte dal collegato lavoro.

Malattia

Per la prima volta un contratto collettivo interviene sul trattamento economico di malattia con la finalità di contrastare gli abusi. È prevista una diversa articolazione della cosiddetta «carenza» (primi 3 giorni di malattia), di norma interamente retribuita. Il nuovo Ccnl prevede che per le prime due malattie nell'anno solare l'integrazione continui a essere pari al 100% della retribuzione; la misura è ridotta al 50% per la terza e quarta malattia. A partire dal quinto evento, il datore di lavoro non dovrà più pagare i primi tre giorni. La penalizzazione non si applica alle malattie che inizialmente vengono certificate con prognosi di almeno 12 giorni, ai ricoveri in genere nonché ad altre gravi patologie. Viene poi recepito quanto stabili-

to dall'articolo 20 del Dl 112/08 che consente - ai datori di lavoro interessati - di scegliere di pagare direttamente la malattia, omettendo il versamento all'Inps della relativa contribuzione.

Contrattazione di II livello

Nell'ipotesi di accordo vengono modificate le linee guida per la contrattazione di secondo livello (territoriale o aziendale) che potrà occuparsi solo delle materie delegate dal Ccnl e non potrà disciplinare istituti già regolamentati a livello nazionale. Gli elementi retributivi di natura variabile dovranno essere prioritariamente agganciati a elementi di produttività e competitività delle aziende, per ottenere i previsti benefici contributivi e fiscali. Con riferimento ai contenuti della contrattazione di secondo livello, il Ccnl permette, al fine di aumentare la produttività, di derogare anche ad alcuni istituti disciplinati dal Ccnl, con esclusione di: apprendistato, determinazione dell'orario di lavoro settimanale anche dei minori, individuazione dei permessi per ex festività, durata delle ferie e relativo trattamento economico.

La garanzia

Le aziende che non applicheranno la contrattazione di secondo livello dovranno corrispondere - nel mese di novembre 2013 - a tutti i lavoratori il nuovo elemento retributivo denominato «elemento economico di garanzia» (si veda la tabella a lato) che spetta solo ai dipendenti in forza al 31 ottobre 2013 presenti in azienda e assunti non oltre il 1 maggio dello stesso anno; si riferisce al periodo di riferimento dal 1° gennaio 2011 al 31 ottobre 2013; va riproporzionato in funzione della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro; può essere assorbito in somme erogate

dopo il 1° gennaio 2011; non entra nel calcolo di nessun altro istituto contrattuale, Tfr compreso.

Detassazione

Con una nota a verbale le parti identificano gli elementi retributivi a cui si può applicare l'imposta sostitutiva del 10%, se richiamati in accordi o intese di secondo livello, in linea con quanto indicato dall'agenzia delle Entrate nella circolare 3/2011.


Ente bilaterale

Nel Ccnl si afferma che bilateralità e il welfare contrattuale integrano quanto previsto in materia di trattamento economico e normativo. Il contributo dovuto all'ente resta invariato (0,10% a carico dell'azienda e 0,05% a carico del lavoratore, calcolato su paga base e contingenza). Se il datore di lavoro non aderisce deve corrispondere al lavoratore un Edr - elemento distinto della retribuzione - (per 14 mensilità) che da marzo passa dallo 0,10% allo 0,30% di paga base e contingenza. L'Edr diventa un elemento retributivo valido a tutti gli effetti, Tfr compreso.

Per quanto riguarda il Fondo Est, si prevede un aumento di 2 euro a carico dei lavoratori (1 euro da giugno 2011 e un altro da gennaio 2012). A partire da questo mese i datori di lavoro che non iscrivono a Est i dipendenti devono aggiungere alla retribuzione un Edr (non assorbibile) pari a 10 euro, per 14 mesi o attivare una copertura sanitaria con le stesse prestazioni di Est. Quanto previsto dalle nuove disposizioni contrattuali sembra essere in linea con la recente circolare 43/2010 del ministero del Lavoro. Anche per Saninpresa è previsto lo stesso meccanismo dell'Edr sostitutivo a favore dei dipendenti di aziende non iscritte, ferma restando la nascita dell'obbligo collegata all'applica-

zione del contratto territoriale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cosa prevede l'intesa

1 LE TRE NOVITÀ

LE REGOLE SULLA DETASSAZIONE



Lavoro straordinario, supplementare, notturno, domenicale o festivo, a turni, compensi per clausole flessibili ed elastiche. Queste sono alcune delle voci retributive che il nuovo Ccnl del terziario identifica ai fini della detassazione la cui applicazione si renderà possibile se le voci verranno richiamate in accordi o intese stipulati in sede di contrattazione di secondo livello. Ai fini della detassazione il contratto non va depositato presso la Dpl, direzione provinciale del lavoro

L'ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA



Dal 1° gennaio 2014 per i dipendenti iscritti al Fondo Est - il fondo per l'assistenza sanitaria integrativa del terziario, distribuzione e servizi - i contributi dei lavoratori part-time saranno equiparati a quelli a tempo pieno. La quota di iscrizione una tantum, a carico dell'azienda, di 30 euro per ogni iscritto dovrà (la decorrenza non è precisata) essere pagata solo dai datori di lavoro che per la prima volta iscrivono i lavoratori al fondo.

IL RICONOSCIMENTO DEI PERMESSI AGGIUNTIVI



Per i nuovi assunti dopo la firma del contratto, i permessi aggiuntivi (56 ore annue per le aziende fino a 15 dipendenti e 72 ore annue per quelle con oltre 15 lavoratori) saranno concessi per metà a partire dal terzo anno e interamente a partire dal quinto anno successivo a quello di assunzione. Per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, inserimento e di apprendistato i 4 anni si calcolano a partire dalla data della prima assunzione.

2 L'INTEGRAZIONE

L'elemento economico di garanzia da corrispondere a novembre 2013 per livelli e tipologia d'azienda

Livelli	Datori di lavoro che occupano	
	Fino a 10 dipendenti	Oltre 10 dipendenti
Quadri, 1° e 2° livello	115 euro	140 euro
3° e 4° livello	100 euro	125 euro
5° e 6° livello	85 euro	110 euro

L'anticipazione



«Il Sole 24 Ore» di domenica 27 febbraio ha dato notizia della firma dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto del terziario da parte di Confcommercio, Fisascat-Cisl e Uilucs-Uilil. L'accordo prevede per i due milioni di addetti del settore un incremento salariale medio al quarto livello di 86 euro, con un aumento lordo di 1.800 euro in tre anni (secondo il calcolo della Fisascat). Sono stati applicati i nuovi indici di valutazione dell'inflazione. L'intesa ha una durata triennale. Il precedente contratto era scaduto il 31 dicembre del 2010. Le trattative per il rinnovo sono state avviate oltre sette mesi fa

